




*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

UFFICIO
X SP

SEGNALAZIONE



ai sensi dell'art. 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

in merito all'art. 25-*novies* del D.L. n. 119/2018 che istituisce un'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-*decies* del D.Lgs. n. 385/1993

Inviata a:

Presidente del Senato

Presidente della Camera

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Agenzia delle Entrate

Banca d'Italia



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif. n. S3515

Presidente del Senato della Repubblica
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Piazza Madama
00186 Roma
PEC: segretariatogenerale@pec.senato.it

Presidente della Camera dei Deputati
On. Roberto Fico
Palazzo Montecitorio
00186 Roma
PEC: camera_protcentrale@certcamera.it

Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Avv. Giuseppe Conte
Palazzo Chigi Piazza Colonna, 370
00187 Roma
PEC: presidente@pec.governo.it

Ministro dell'Economia e delle Finanze
Prof. Giovanni Tria
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
PEC: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Agenzia delle Entrate
c.a. Direttore Antonino Maggiore
via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
00145 Roma
PEC:
agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

Banca d'Italia
Governatore Ignazio Visco
Via Nazionale 91
00184 Roma
PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it

Nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 30 gennaio 2019, ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall'art. 25-*novies* del D.L. n. 119/2018 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 136/2018), che ha istituito un'imposta dell'1,5% sui trasferimenti di denaro verso paesi non appartenenti all'Unione europea, effettuati da istituti di pagamento di cui all'art. 114-*decies* del D.Lgs. n. 385/1993.

Innanzitutto, la nuova imposta sulle rimesse di denaro, come definite dal D.Lgs. n. 11/2010, risulta ingiustificatamente discriminatoria in quanto applicabile alle sole rimesse effettuate dagli istituti di pagamento (cd. money transfer operator - MTO), ma non dalle altre categorie di operatori che possono offrire analogo servizio, in particolare le banche italiane ed estere e la società Poste Italiane S.p.a.; essa appare dunque suscettibile di alterare il corretto confronto competitivo, poiché si traduce in un elemento di costo gravante solo sugli istituti di pagamento, riducendo la loro capacità di formulare offerte competitive, a parità di altre condizioni.

Inoltre, la nuova imposta potrebbe ridurre ulteriormente il grado di trasparenza sulle condizioni economiche praticate per il servizio di rimesse di denaro, in un contesto in cui i costi complessivi del servizio già risultano di difficile comparazione, poiché dipendono da numerose e mutevoli variabili, tra cui commissioni e spread sui tassi di cambio. Ciò può determinare un ulteriore aumento dei costi di ricerca per i consumatori, riducendo così gli incentivi per gli operatori a competere efficacemente.

In conclusione, alla luce di quanto precede e considerata la rilevanza, economica e sociale, delle rimesse di denaro, l'Autorità auspica che la norma citata possa essere oggetto di opportune modifiche, tese a eliminare i descritti effetti discriminatori tra operatori attivi nell'offerta di servizi di rimessa di denaro e a ripristinare le condizioni per un corretto confronto competitivo.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE *f.f.*

Gabriella Muscolo

